

ALLEGATO ALL'ACCORDO SILMA

1° PUNTO

A decorrere dal 9 Luglio 1968 e fino al 31 Dicembre 1968, l'Azienda corrisponderà a tutti i dipendenti la somma di f.10 orarie quale indennità di vestiario.

L'indennità suddetta ~~xx~~ dovrà essere calcolata soltanto sulle ore di effettivo lavoro.

2° PUNTO

A tutti gli operai che attualmente (9 Luglio 1968) sono incasellati in 5° Cat/, verranno corrisposte a titolo di una tantum L.12.000-. Detta somma é relativa alla anzianità maturata dal 1° Gennaio 1969 fino al 31 Dicembre 1969, ed é frazionabile in dodicesimi.

Agli operai che attualmente (9 Luglio 1968) si trovano incasellati in 6° Cat/, verranno liquidate L.8000- di una tantum.

Le quote suddette (L.12.000 e L.8000) dovranno essere liquidate agli interessati in occasione delle ferie dell'anno 1969, o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui ricorrono i dodicesimi-.

31/7/1968.

Archivio Storico
portaledellacontrattazione

